

Cassazione Sezione Tributaria, Ordinanza 13-06-2012, n. 9603

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

- *ricorrente* -

contro

M. N. S.P.A. con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'Avv. CICCHIELLO FRANCO, elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Alessandria n. 119;

- *controricorrente* -

AVVERSO la sentenza n.277/06/09 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona - Sezione n. 06, in data 21/04/2009, depositata il 21 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti l'Avv. Urbani Neri Fabrizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la ricorrente Agenzia, nonché l'Avv. Cicchiello per la società controricorrente;

Presente il P.M. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, sulla domanda tesa al rimborso delle maggiori imposte pagate in ottemperanza al particolare regime di ammortamento, di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quater, per i beni strumentali per l'esercizio dell'attività di distribuzione e trasporto di gas naturale.

L'adita CTP di Pesaro, respingeva il ricorso, mentre la CTR, giusta decisione in epigrafe, accoglieva l'impugnazione e dichiarava dovuto il chiesto rimborso. Con atto notificato il 26-30 gennaio 2010, l'Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di due mezzi.

L'intimata società, con controricorso notificato il 05.03.2010, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione; ha pure depositato note d'udienza, con cui ha proposto, ai sensi dell'art. 77 Cost., la questione di incostituzionalità della L. n. 248 del 2005, art. 11 quater, chiedendo che lo stesso venga dichiarato incostituzionale, per non essere stato rispettato il corretto iter di produzione delle norme.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha accolto l'appello della società e dichiarato fondato il diritto al rimborso dalla stessa fatto valere, opinando che, essendo la M. N. Spa estranea al processo di distribuzione del gas naturale di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), alla stessa non fosse applicabile la disciplina degli ammortamenti riferibile solo ai soggetti che provvedono alla distribuzione e che, pertanto, alla medesima dovessero essere rimborsati gli importi, che erano stati versati in via, del tutto, prudenziale.

Con il primo motivo, l'impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 211 del 2005, art. 2, D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quater, convertito in L. n. 248 del 2005, e art. 102 bis del TUIR. Si deduce l'erroneità della lettura che di dette norme ha offerto la CTR, nella considerazione che quel che rileva ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni non è l'espletamento esclusivo od il coinvolgimento della società nella distribuzione del gas, quanto, piuttosto, la duplice circostanza, pacifica in causa, che i beni del cui ammortamento trattasi, risultino utilizzati per l'esercizio del trasporto e della distribuzione del gas così come definite nel D.Lgs. n. 164 del 2000, e che gli stessi siano di proprietà della odierna intimata.

Con il secondo mezzo, si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 211 del 2005, art. 2, D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quater, convertito in L. n. 248 del 2005, art. 102 bis del TUIR nonché D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 21.

Si sostiene che l'interpretazione delle indicate norme, offerta dalla CTR, è erronea e palesemente illogica, posto che, ad essere conseguenti, ne deriverebbe l'assoluta impossibilità di applicare il disposto dell'art. 11 citato, avuto riguardo al fatto che, ex art. 21, il trasporto dovrebbe essere esercitato da soggetto diverso dal proprietario dei

beni strumentali e, d'altronde, che solo il proprietario risulta ammesso a dedurre dal proprio imponibile, l'ammortamento dei beni.

Il Collegio, ritiene, anzitutto, di dover esaminare la preliminare questione, posta dalla controricorrente, relativa alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 11 citato.

Rileva, al riguardo che, secondo l'assunto della società contribuente, la fattispecie giustificerebbe l'intervento demolitorio del Giudice delle leggi, nel solco di recentissimo intervento (Sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012), confermativo del principio costituzionale secondo il quale le leggi di conversione di un decreto legge non possono contenere anche norme contenute in altri decreti legge.

Ivi, in vero, è stato esplicitato che "l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto - legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponde soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposto dallo stesso art. 77 Cost., comma 2, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario". E' stato, pure, evidenziato che l'esclusione non può considerarsi assolutamente preclusiva, nel senso che "l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione", logicamente deducendo che "se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77 Cost., comma 2, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (Sentenza n. 355/2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto legge".

Venendo al caso in questione, il Collegio rileva che la disposizione denunciata nel presente giudizio era stata, originariamente, introdotta dal D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, art. 2; successivamente, in data 02.12.2005 veniva approvata la L. n. 248 del 2005, con la quale veniva convertito in Legge altro decreto-legge, precisamente quello n. 203 del 2005; in quest'ultimo decreto, veniva integralmente riprodotto il testo, e rubricato come art. 11 quater, del precitato D.L. n. 211, art. 2, senza, peraltro, fare riferimento alcuno al fatto che quest'ultima disposizione faceva parte di altro decreto legge, non convertito, e senza considerare la specificità del titolo della legge di conversione, facente esclusivo riferimento al D.L. n. 203 del 2005.

Ciò posto e tenuto conto che gli obblighi fiscali della società derivano proprio dal disposto di norma che si ritiene introdotta nell'ordinamento in violazione di norme e principi costituzionali, si conclude per la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quater, comma 4, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione all'art. 77 Cost..

P.Q.M.

La Corte.

Visti l'art. 134 Cost., e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 e ss., dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quater, comma 4, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione all'art. 77 Cost., per essere stata la relativa disposizione, già rubricata come D.L. n. 211 del 2005, art. 2, inserita nel corso del procedimento di conversione di altro D.L. (D.L. n. 203 del 2005), avente ad oggetto materie diverse e perseguente tutt'altre finalità.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti di Camera e Senato.